

REGOLAMENTO (CEE) N. 114/92 DELLA COMMISSIONE
del 17 gennaio 1992
che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1491/85 del Consiglio, del 23 maggio 1985, recante misure speciali per i semi di soia⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1724/91⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 7,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto dall'articolo 2, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1491/85 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2795/91 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3847/91⁽⁴⁾;

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2795/91 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente induce a modificare l'importo dell'aiuto in atto conformemente al presente regolamento,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 gennaio 1992.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'importo dell'aiuto di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1491/85, è fissato nell'allegato.

2. Tuttavia, l'importo dell'aiuto per la campagna di commercializzazione 1991/1992 per i semi di soia sarà confermato o sostituito a decorrere dal 18 gennaio 1992 per tener conto delle conseguenze del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 18 gennaio 1992.

Per la Commissione

Ray MAC SHARRY

Membro della Commissione

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 17 gennaio 1992, che fissa l'importo dell'aiuto per i semi di soia

	Corrente 1 ⁽¹⁾	1° term. 2 ⁽¹⁾	2° term. 3 ⁽¹⁾	3° term. 4 ⁽¹⁾	4° term. 5 ⁽¹⁾	5° term. 6 ⁽¹⁾
Semi raccolti	22,095	22,095	21,939	22,008	22,008	22,008

(ECU/100 kg)

(¹) Fissazione provvisoria, in attesa e con riserva dell'applicazione del regime dei quantitativi massimi garantiti per la campagna di commercializzazione 1991/1992, conformemente all'adeguamento derivante dal regime dei quantitativi massimi garantiti applicati nel corso della campagna di commercializzazione 1990/1991 per gli Stati membri ad eccezione della Spagna.

(¹) GU n. L 151 del 10. 6. 1985, pag. 15.

(²) GU n. L 162 del 26. 6. 1991, pag. 35.

(³) GU n. L 269 del 25. 9. 1991, pag. 22.

(⁴) GU n. L 362 del 31. 12. 1991, pag. 38.